

OGGETTO: Muto riconoscimento dei prodotti da costruzione non soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione qualificati secondo procedure valide in uno Stato Membro dell'Unione Europea.

PREMESSA

Visto il:

Punto (3) del REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 del 9 luglio 2008:

Il principio del reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione o ad aspetti dei prodotti che esulano dall'ambito di applicazione di tale normativa. Conformemente a tale principio, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali prodotti sono stati fabbricati in conformità di regole tecniche diverse da quelle a cui sono soggetti i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati all'articolo 30 del trattato o basate su altre esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.

Ne deriva che le procedure di qualificazione dei prodotti, non ancora soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione, riconosciute in uno Stato Membro godono del mutuo riconoscimento da parte degli altri Stati Membri e non possono essere soggetti a barriere tecniche, quali, appunto, diverse procedure di qualificazione. Rimane ferma la facoltà degli Stati Membri di imporre performance minime/di soglia ai prodotti per un loro determinato utilizzo previsto sul loro territorio.

Nella fattispecie dei prodotti da costruzione ad uso strutturale gli stessi sono soggetti, in Italia, anche al DM 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", per quanto non in contrasto con le regolamentazioni comunitarie, tra le quali la Direttiva 89/106/CEE (recepita in Italia dal DPR 246/93).

QUESITI

Tutto ciò premesso si pongono i seguenti quesiti:

- 1. Qualora un prodotto da costruzione è soggetto al caso A definito nel DM 14.01.2008 (Marcatura CE obbligatoria attraverso una norma armonizzata), è possibile applicare altre restrizioni procedurali definita da uno Stato Membro, quali, ad esempio al sistema di controllo di fabbrica (FPC)?**

Come esempio si riportano le seguenti prescrizioni per i manufatti in calcestruzzo armato ad uso strutturale:

Paragrafo 11.8.1 del DM 14.01.2008:

*A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nei punti A oppure C del § 11.1. In tali casi, inoltre, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art.9 della Legge 05.11.71 n.1086 ed alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 02.02.74 n.64. Resta comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale. **Ai fini dell'impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.***

Di fatti il certificato di produzione di fabbrica (FPC), emesso da di un organismo notificato (sono sistemi di attestazione della conformità 2+), non riporta alcun "addendum" alla norma armonizzata di prodotto, ad esempio rispetto a quanto richiesto dal DM 14.01.2008, non distinguendolo quindi da un altro certificato di un produttore omologo di un altro Stato Membro (nel quale il DM 14.01.2008 non ha effetto di legge).

- 2. Qualora un prodotto da costruzione ad uso strutturale, non soggetto alla normativa comunitaria di armonizzazione, sia qualificato secondo le procedure di controllo di produzione di un altro Stato Membro, lo stesso gode del mutuo riconoscimento presso gli altri Stati Membri? (vale a dire non deve essere riquilificato in quello Stato Membro)**

Ad esempio l'acciaio d'armatura per cemento armato è qualificato in Italia secondo il caso B del DM 14.01.2008. L'Italia definisce quali sono le performance degli stessi (ad esempio il paragrafo del DM 14.01.2008 "11.3.2.1 Acciaio per cemento armato B450C") per l'utilizzo nelle opere di propria pertinenza. Ma se uno Stato Membro ha qualificato la produzione di acciaio da cemento armato secondo le proprie procedure di controllo di produzione, lo stesso dovrebbe godere del principio di mutuo riconoscimento. Quindi se il suddetto prodotto ha le caratteristiche di performance richieste dallo Stato Membro, per l'utilizzo nelle opere di propria competenza (nella fattispecie dell'Italia sono indicate nel DM 14.01.2008), lo stesso dovrebbe essere accettato.

Ringrazio per l'attenzione ed in attesa di una risposta, porgo cordiali saluti,

ing. Stefano Menapace